

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1150 Anno 2019

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: SAIJA SALVATORE

Data pubblicazione: 17/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 24752-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato
SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa
dall'avvocato GIUSEPPE FIERTLER;

- **ricorrente** -

contro

GETUR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO
43, presso lo studio dell'avvocato CESARE MASSIMO
BIANCA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO
SIRENA;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 172/2010 della COMM.TRIB.REG.
della Calabria
~~di CATANZARO~~, depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere Dott.
SALVATORE SAIJA.

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Cosenza, con sentenza del 13.6.2008, dichiarò l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo notificato alla società Getur s.r.l. da Equitalia E.TR. s.p.a. La C.T.R. di Catanzaro, adita in appello dal concessionario, confermò la prima decisione con sentenza del 15.7.2010. Osservò il giudice d'appello che, riguardo alle cartelle di pagamento presupposte, difettava la prova di effettiva consegna alla contribuente e non era indicato (anche sul preavviso di fermo) il nome responsabile del procedimento. Inoltre, *"la firma della notifica degli atti presupposti sono sottoscritti, in maniera illeggibile, senza specificare la qualità del sottoscrittore"*.

Equitalia Sud s.p.a. (Incorporante Equitalia E.TR. s.p.a.) ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi. Getur s.r.l. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 139, 145 e 160 c.p.c., 7 della legge n. 890/1982 e 26 del d.P.R. n. 602/1973. Osserva la ricorrente che la C.T.R. ha ritenuto qualificante il fatto che le sottoscrizioni (del ricevente) nelle relate siano illeggibili e non sia specificata la qualifica del sottoscrittore. Ciò, tuttavia, non rende incerto il soggetto che ha materialmente ricevuto l'atto, e comunque la ricevuta così compilata è del tutto idonea a provare l'avvenuta notifica. Evidenzia poi il concessionario che la



Getur non ha proposto querela di falso avverso l'avviso di ricevimento e quindi non può esservi alcuna incertezza sul punto.

1.2 – Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si denuncia l'insufficienza della motivazione, in quanto la C.T.R. non spiega l'*iter* logico-giuridico in base al quale ha affermato che, nel caso in cui nell'avviso postale di ricevimento non sia indicato il nome e la qualifica della persona che ha ricevuto il plico, sono violate le disposizioni in materia di notifica di cui agli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 137 e ss. c.p.c. Evidenzia la ricorrente che la stessa sentenza definisce la notifica come "irrituale", ma non chiarisce se ciò implichi nullità o inesistenza della notifica o meno.

1.3 – Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si denuncia l'insufficienza della motivazione, nella parte in cui la C.T.R. afferma che non risulta indicato il responsabile del procedimento. Non risulta, tuttavia, come da ciò la C.T.R. sia giunta all'annullamento delle cartelle, perché l'art. 36 del d.l. n. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, dispone solo per il futuro, mentre nella specie le cartelle sono antecedenti al 1.6.2008.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, degli artt. 5, comma 2, e 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, art. 25, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, e art. 6 d.m. n. 321/1999. La ricorrente censura ancora la statuizione di cui al motivo precedente sotto il profilo della pretesa violazione di norme di diritto, evidenziando che il citato art. 36 – che prescrive la necessità di indicare il



responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e della emissione e notifica della cartella di pagamento - non è applicabile riguardo ai ruoli consegnati prima del 1.6.2008. In ogni caso, prosegue, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile andava individuato nel funzionario preposto all'unità organizzativa preposta al procedimento, sicché alcuna mancanza poteva riscontrarsi sul punto.

2.1 – Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Getur per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La società osserva, in particolare, che la C.T.P., accogliendo il ricorso introduttivo, ha affermato che le cartelle di pagamento richiamate nel prospetto del preavviso di fermo impugnato erano affette da vizi formali, non essendo chiaro: 1) in quale data il ruolo era divenuto esecutivo; 2) in quale data ogni cartella era stata notificata; 3) se le sanzioni fossero state applicate e calcolate previa comunicazione dell'invito di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 472/1997.

Pertanto – prosegue la controricorrente -, tenuto conto che il concessionario aveva appellato la prima decisione soltanto sulla asserita erroneità della motivazione circa a) la propria costituzione in giudizio, b) l'omessa notifica delle cartelle e c) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, sui punti non impugnati non può che essersi formato il giudicato interno.

Ritiene la Corte che l'eccezione sia inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti, la controricorrente riporta uno stralcio della motivazione su cui sarebbe



caduto il giudicato, ma non riporta l'intera motivazione adottata dalla C.T.P. per consentire di apprezzare se le frasi virgolettate integrassero vere e proprie *rationes decidendi* o non costituissero invece mere divagazioni dialettiche del giudice di primo grado in relazione ai vizi pur riscontrati (e confermati dalla C.T.R.), tanto più che non sembra – dalla lettura degli atti regolamentari – che le relative questioni fossero state sollevate dalla Getur col ricorso introduttivo. Insomma, anche alla luce del contenuto dell'atto d'appello, come riportato dalla ricorrente (p. 3), non è possibile comprendere, dalla mera lettura del controricorso, se si tratti o meno di autonomi capi della sentenza di primo grado, idonei a costituire giudicato.

In proposito, è ben vero che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della valutazione sulla sufficienza della esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (richiamato, per quel che qui interessa, dall'art. 370, comma 2, c.p.c., "*in quanto è possibile*"), una totale equiparazione tra ricorso e controricorso vi sia soltanto quanto quest'ultimo contenga anche l'impugnazione incidentale (*ex plurimis*, Cass. n. 18483/2015), stante la sua autonomia rispetto a quella principale; tuttavia, casi come quello in esame offrono lo spunto per affermare l'esigenza di un maggior rigore formale anche rispetto al controricorso con cui l'intimato non soltanto esponga mere difese sulle tesi argomentate dal ricorrente, al fine di contrastarle, ma sollevi anche eccezioni sull'ammissibilità del ricorso che implicino una valutazione del materiale documentale delle pregresse fasi di merito (come, appunto, allorquando si eccepisca il passaggio in giudicato della




sentenza di primo grado), costringendosi inammissibilmente in caso contrario la Corte alla ricerca e selezione di ciò che è rilevante ai fini della delibazione dell'eccezione, rispetto a ciò che non lo è.

3.1 – Venendo al primo motivo, vanno anche qui disattese le relative eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Getur.

3.2 – Anzitutto, dalla mera lettura del mezzo spiegato dal concessionario può ampiamente evincersi che questo si duole non già di un errore percettivo in cui sarebbe incorsa la C.T.R. – e, quindi, di un vizio revocatorio, denunciabile soltanto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., come pretenderebbe la controricorrente -, bensì di un vero e proprio *error iuris in iudicando* da parte del giudice d'appello, che ha affermato come l'illeggibilità della sottoscrizione di chi ha ricevuto il piego postale e la mancata specificazione della sua qualifica determini *tout court* l'assenza di prova circa il perfezionamento della notificazione.

3.3 - Inoltre - contrariamente all'assunto della Getur e richiamando anche le considerazioni prima svolte (v. par. 2.1) riguardo alla funzione del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - non occorre trascrivere pedissequamente in ricorso il brano della sentenza oggetto della censura, allorquando (come nella specie) lo snodo motivazionale su cui essa si incentra sia all'evidenza individuabile (v. *supra*). Non senza evidenziare che, comunque, la ricorrente ha trascritto in ricorso (p. 3) l'intera motivazione adottata dalla C.T.R., nella parte che qui interessa.



3.4 - Sotto diverso ma concorrente profilo, pur sollevato dalla Getur, la mancata trascrizione in ricorso delle relate di notifica delle cartelle di pagamento non può poi determinare, nella specie, l'inammissibilità del motivo in esame.

Invero, ancora di recente, è stato affermato da questa Corte che *"In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo"* (Cass. n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005, richiamata dalla controricorrente).

Detto principio, pur nella sua apparente absolutezza, deve essere rettamente inteso: l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è infatti fine a se stesso, ma strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. Ora, nel caso sia denunciata la nullità o inesistenza di una notifica, se la trascrizione integrale della relata nel ricorso per cassazione è funzionale alla percezione immediata, da parte della Suprema Corte, della rilevanza del vizio denunciato (in questi termini, v. la già citata Cass. n. 17424/2005), è evidente che l'omessa trascrizione non può implicare la sanzione processuale ove essa non sia utile allo scopo che la legge si prefigge.

Nel caso che occupa, infatti, in cui si è censurata l'affermazione *in iure* operata dalla C.T.R. (v. par. 3.2), la mera trascrizione della relata non potrebbe aggiungere alcunché riguardo all'intellegibilità del motivo, giacché si tratta solo di verificare – secondo i canoni del tipico giudizio di legittimità e senza il




supporto di alcuna evidenza documentale, qui non occorrente – se il relativo passaggio motivazionale sia conforme o meno alla normativa che si assume violata.

Quanto poi al rispetto della prescrizione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – che pure la Getur assume violata – lo stesso concessionario, alle pp. 3 e 11 del ricorso, ha precisato di aver prodotto gli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle di pagamento in questione già in primo grado, di averli inseriti nel proprio fascicolo di parte e di averli prodotti anche in questa sede. L'eccezione è quindi infondata.

3.5 – Stessa sorte segue, infine, l'eccezione di inammissibilità per difetto d'interesse, che deriverebbe, in tesi, dall'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non impugnata in relazione a tutte le *rationes decidendi*. Come s'è già detto (v. par. 2.1), la relativa eccezione è però inammissibile, sicché la società ricorrente ha pieno interesse ad impugnare la decisione d'appello, affermandone l'erroneità con la censura in esame.

3.6 – Ciò posto, il motivo è fondato.

Ribadito che la C.T.R. ha ritenuto difettasse, nella specie, la prova circa il perfezionamento della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all'impugnato preavviso di fermo, a cagione della ~~████~~ illeggibilità della sottoscrizione di chi ha ricevuto il piego postale e della mancata specificazione della sua qualifica, questa Corte ha da tempo affermato che *"Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia*




illeggibile, nello spazio relativo alla 'firma del destinatario o di persona delegata', e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ." (Cass., Sez. Un., n. 9962/2010).

Ha dunque errato la C.T.R., incorrendo nella denunciata violazione, nel ritenere mancante la prova del perfezionamento della notifica delle cartelle, stante l'irrilevanza (addirittura sotto il profilo della stessa validità della sequenza procedimentale) della illeggibilità della sottoscrizione del soggetto ricevente e della mancata "spunta" della sua qualifica sulla cartolina di ricevimento, una volta che la consegna sia avvenuta – come risulta incontestato nel caso che occupa – presso la sede della società destinataria e dovendo quindi presumersi che la persona rinvenuta presso detta sede sia incaricata alla ricezione degli atti (Cass. n. 13954/2017).

4.1 – Il secondo motivo è conseguentemente assorbito.

5.1 – Il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la connessione, sono anch'essi fondati.

Come già evidenziato, la C.T.R. ha affermato l'invalidità sia del preavviso di fermo, che delle cartelle prodromiche, in quanto atti tutti privi della indicazione del responsabile del procedimento.



Ora, va premesso che nella specie si tratta di ruoli certamente consegnati al concessionario in data antecedente al 1.6.2008; le relative cartelle, dunque, seppur siano prive di indicazione del responsabile del procedimento, restano escluse dalla nullità per espressa previsione dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, che così recita: *"La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse"*.

Per quanto concerne, invece, il preavviso di fermo, non v'è dubbio che detto atto, della cui autonoma impugnabilità non è dato dubitare, in quanto immediatamente lesivo della sfera patrimoniale del contribuente (v. Cass., Sez. Un., n. 11087/2010), non sia espressamente regolato dall'art. 36 cit., la cui disciplina concerne le sole cartelle di pagamento. Ai fini che qui interessano, quindi, esso rientra nell'egida dell'art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212/2000 (St. contr.), a mente del quale *"Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento"*.



Ora, con riferimento agli atti dell'Amministrazione finanziaria in genere, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 11722/2010; Cass. n. 11856/2017), nel solco dell'impostazione seguita dal giudice delle leggi (Corte cost., ord. n. 377/2007 e sent. n. 58/2009), ha però chiarito che la prescrizione di cui all'art. 7 cit. non è dettata a pena di nullità e che, in assenza di espressa previsione, tale vizio non può desumersi né dall'art. 97 Cost., né dai principi del diritto tributario e dell'azione amministrativa.

Detto insegnamento (già peraltro affermato da questa Corte in relazione a fattispecie concernenti cartelle di pagamento *ante lege* n. 31/2008: v., *ex multis*, Cass. n. 4516/2012) ben può estendersi, pertanto, anche al preavviso di fermo, quale tipico atto del concessionario della riscossione, sicché deve escludersene la nullità ove esso non rechi l'indicazione del responsabile del procedimento, quale che sia la data di consegna del relativo ruolo al concessionario stesso.

Anche in tal caso, pertanto, ha errato la C.T.R. nel ritenere che, dalla riscontrata carenza, potesse derivare l'invalidità del preavviso di fermo.

6.1 – Il primo, terzo e quarto motivo sono pertanto accolti, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. di Catanzaro, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, esaminando le restanti censure originariamente proposte dalla odierna controricorrente e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

accoglie il primo, terzo e quarto motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa
in relazione e rinvia alla C.T.R. ^{della Calabria} ~~di Catanzaro~~, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il
giorno 3.10.2018.

Il Presidente